

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**
(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(RESTIVO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(MANCINI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1967

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'applicazione del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, è emerso che il fabbisogno necessario per la concessione

dei contributi a fondo perduto in favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane, di cui all'articolo 27 del decreto-legge medesimo, ascendeva a complessive lire 20 miliardi, contro un finanziamento autorizzato per complessive lire 14 miliardi.

È emerso, altresì, che il fabbisogno per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei capi famiglia colpiti da-

gli eventi calamitosi dell'autunno 1966, di cui all'articolo 48-bis del ripetuto decreto-legge, ammontava a complessive lire 18 miliardi, contro un finanziamento autorizzato di lire 8 miliardi.

A seguito, poi, di un maggior volume accertato di operazioni di credito presso il Mediocredito centrale, è, anche, emersa la necessità di integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore dei professionisti e privati, di cui all'articolo 32 del decreto-legge medesimo.

Data la necessità e l'urgenza di sopperire alle cennate esigenze, con il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, di cui si chiede la conversione in legge, si è provveduto:

con l'articolo 1, ad incrementare di lire 6 miliardi l'autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi disposta, per l'anno 1967, dall'articolo 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

con l'articolo 2, ad incrementare di lire 10 miliardi l'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi disposta, per l'anno 1967, dall'articolo 48-bis dello stesso decreto-legge;

con l'articolo 3, ad incrementare di lire 35 miliardi, ripartiti in ragione di lire 1.500 milioni nell'anno 1967; di lire 2 miliardi nel 1968; di lire 3.500 milioni nel 1969; di lire 5 miliardi nel 1970; di lire 7 miliardi nel 1971; di lire 6 miliardi nel 1972; di lire 5.500 milioni nel 1973 e di lire 4.500 milioni nel 1974, l'importo del fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge medesimo.

Alla copertura della maggiore spesa a carico dell'anno finanziario 1967 si è provveduto (articoli 4 e 5) mediante riduzioni compensative delle autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio medesimo, dagli articoli 1, 4 e 25 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Alle spese che faranno carico all'anno finanziario 1968 ed a quelli successivi si provvederà, data l'esiguità delle stesse, con la normale lievitazione delle entrate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, concernente ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

ALLEGATO

Decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 9 maggio 1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1

L'autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi disposta per l'anno finanziario 1967 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aumentata di lire 6 miliardi.

Art. 2

L'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi disposta per l'anno finanziario 1967 per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aumentata di lire 10 miliardi.

Art. 3

L'importo del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore dei professionisti e privati di cui all'articolo 32 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aumentato di lire 35 miliardi. Tale maggiore importo sarà conferito in ragione di lire 1.500 milioni nel 1967; di lire 2 miliardi nel 1968; di lire 3.500 milioni nel 1969; di lire 5 miliardi nel 1970; di lire 7 miliardi nel 1971; di lire 6 miliardi nel 1972; di lire 5.500 milioni nel 1973 e di lire 4.500 milioni nel 1974.

Art. 4

L'autorizzazione di spesa di lire 148 miliardi disposta con l'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ridotta di lire 9 miliardi; detta riduzione fa carico alla quota di lire 81.870 milioni prevista per l'anno finanziario 1967.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'autorizzazione di spesa di lire 17.500 milioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ridotta di lire 1 miliardo; detta riduzione fa carico alla quota di lire 9.500 milioni prevista per l'anno 1967.

Art. 5

L'autorizzazione di spesa di lire 106.300 milioni prevista dall'articolo 25 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ridotta di lire 7 miliardi; detta riduzione fa carico per lire 1 miliardo alla quota di lire 2.500 milioni prevista, per l'anno 1967, dalla lettera *b*) di detto articolo 25 e per lire 6 miliardi all'assegnazione di lire 28.000 milioni di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo. È ridotta di lire 500 milioni, in ciascuno degli anni 1967 e 1968, l'autorizzazione di spesa di lire 6.500 milioni prevista dal terzo comma del medesimo articolo 25 per gli anni stessi.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno 1967 si provvede con le disponibilità derivanti dalle riduzioni disposte con i precedenti articoli 4 e 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1967.

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TAVIANI —
PIERACCINI — RESTIVO — MANCINI
— ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE